



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante “Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti” ed in particolare l’articolo 1, primo comma, ove si prevede che “*L’amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio*”;

VISTA la legge regionale 1° agosto 1977 della Regione siciliana n. 80, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana” ed in particolare l’articolo 3, ove si prevede che “*tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall’Assessorato regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione*” e l’articolo 11, commi secondo e terzo, ai sensi del quale “*Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze trasferite alla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637*”;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 della Regione siciliana, recante “Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22/CE.”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto", nonché il punto 7 dell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante le opere concernenti "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ove si prevede che il "Ministero della transizione ecologica" assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTE le Norme tecniche di attuazione del "Piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa", approvato con Decreto assessoriale della regione siciliana n. 1767 del 10 agosto 2010;

VISTE le note n. 2707 del 12 febbraio 2022 e n. 10986 del 10 maggio 2022, con le quali l'allora Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto proposto da Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. relativo alla perforazione del pozzo esplorativo denominato "Arancio 1 dir", sito nel comune di Ragusa nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi già rilasciata denominata "Ragusa";

ATTESO che Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. con nota n. 1425 del 30 novembre 2015, ha presentato all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di una postazione di perforazione e un pozzo esplorativo per l'estrazione di idrocarburi, nel comune di Ragusa, nonché, in caso di esito positivo della esplorazione ed eventuale possibile uso produttivo, la posa in opera di una condotta interrata della lunghezza di 3,1 chilometri, di collegamento tra lo stesso pozzo e il centro di raccolta olio di Ragusa, comprensiva di un nuovo tratto di 2,1 chilometri e dell'affiancamento di un nuovo tubo di 1,1 chilometri ad un'altra condotta già esistente nell'area, che collega il vicino pozzo RG15 della proponente con il centro predetto;

PRESO ATTO della pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 4 dicembre 2015, nonché della pubblicazione della documentazione integrativa sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'avviso, pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Giornale di Sicilia", in data 1° settembre 2016, dell'avvio di una nuova consultazione del pubblico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale presso l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che sono state considerate in sede di istruttoria, unitamente alle controdeduzioni fornite dalla proponente, da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTI i pareri n. 2716 dell'11 maggio 2018 e n. 3333 del 23 aprile 2020 con i quali la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, insediata presso il citato Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto, dando conto, tra le altre, delle osservazioni pervenute dalla Città di Ragusa, rese con nota n. 13452 del 1° febbraio 2016, e delle altre osservazioni pervenute a seguito della consultazione del pubblico relativa alla documentazione integrativa;

VISTA la nota n. 1523 del 5 giugno 2018 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio regionale di Ragusa, recante parere tecnico-istruttorio negativo sul progetto;

VISTA la nota n. 15009 del 29 maggio 2019 con cui il Ministero della cultura ha espresso un parere tecnico-istruttorio negativo sul progetto in esame, avendo ritenuto di *"condividere e fare proprie"* le analisi e le valutazioni espresse dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio regionale di Ragusa, e di articolare proprie ulteriori e autonome considerazioni;

VISTA la sentenza n. 648 del 30 maggio 2022 con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ha affermato che *"nel territorio siciliano, le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente"*;

VISTA la nota n. 16589 del 14 giugno 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato il 22 giugno 2022, una riunione di coordinamento con i predetti Dicasteri e la citata Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio regionale di Ragusa, quale organo competente per la Regione siciliana, per l'acquisizione di elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ATTESO che, in sede di riunione, rilevata l'assenza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio regionale di Ragusa, i rappresentanti dei Ministeri intervenuti hanno ribadito le proprie posizioni, non permettendo di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO, in particolare, che, nella predetta riunione istruttoria, il Ministero della transizione ecologica ha ribadito l'interesse pubblico all'incremento della produzione di energia, anche alla luce della situazione di gravissima dipendenza dell'Italia da idrocarburi esteri, tramite la realizzazione dell'impianto in esame, con riguardo al quale ha condiviso le conclusioni di cui ai citati pareri n. 2716



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'11 maggio 2018 e n. 3333 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

ATTESO che, con nota n. 2756 del 27 gennaio 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di valutare l'incidenza della richiamata pronuncia n. 648 del 30 maggio 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in relazione al procedimento in oggetto, onde ulteriormente verificare l'eventuale consenso alla realizzazione dell'opera della Regione siciliana;

VISTA la nota n. 6857 del 3 marzo 2023, con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato di ritenere che *"nel caso di specie, la posizione manifestata dalla Soprintendenza di Ragusa debba configurarsi come espressione della volontà della Regione Sicilia, nel rispetto del peculiare riparto di competenze in materia derivante dallo Statuto speciale."*;

TENUTO CONTO che l'area di 1,5 ettari dell'impianto proposto è sub-pianeggiante, di tipo rurale con vegetazione arbustiva sparsa, ed è classificata nella Carta delle componenti del paesaggio del Piano paesaggistico per l'ambito di Ragusa come *"paesaggio delle colture erbacee"* e nel Piano regolatore generale del Comune di Ragusa, come *"area produttiva con muretti a secco"*;

RILEVATO che, in caso di esito positivo dell'esplorazione, si prevede lo sfruttamento del giacimento per una vita utile di 10-14 anni, e che, in caso di esito negativo dell'esplorazione, sono previsti la rimozione del pozzo entro venti giorni ed il ripristino dell'area entro ottanta giorni;

VISTA la nota n. 28179 del 19 settembre 2022 con la quale l'Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia della Regione siciliana, attesta che il pozzo Arancio 1 Dir *"è un pozzo ricompreso nel programma lavori di sviluppo della concessione mineraria denominata "Ragusa"*, e conferma l'interesse minerario ad esso relativo;

RILEVATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio regionale di Ragusa evidenzia nel proprio parere che per realizzare la piattaforma livellata necessaria all'impianto, prevista nella forma di un quadrato con un lato di 100 metri, in un'area non perfettamente pianeggiante, il progetto imporrebbe di realizzare uno sbancamento del terreno *"attraverso importanti lavori di scavo e riporto"*, che si risolverebbero in una importante trasformazione della morfologia del territorio;

RILEVATO che, secondo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio regionale di Ragusa, il progetto in esame costituirebbe un intervento di imponente impatto *"paesaggistico-percettivo"*, in quanto tale espressamente incompatibile con la tutela del paesaggio per come sarebbe garantita dall'articolo 20 del richiamato Piano paesaggistico per l'ambito di Ragusa, che vieterebbe

"usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con i valori paesaggistico-percettivi" e si porrebbe altresì in contrasto con, non ulteriormente specificate,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

prescrizioni del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e del Decreto assessoriale n. 1214 del 25 luglio 1981, recante “dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il fiume Irminio e zone circostanti”;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, di cui all’articolo 41 della Costituzione e l’interesse alla tutela paesaggistica ed ambientale di cui all’articolo 9 della Costituzione;

VALUTATO che il territorio su cui dovrebbe sorgere l’impianto in esame ospita da oltre sessant’anni la richiamata concessione estrattiva, in cui si svolgono attività di estrazione e prospezione di idrocarburi e che a pochi chilometri dall’area in esame sorgono impianti petroliferi, tra cui il pozzo RG15, con cui l’impianto in progetto dovrebbe condividere 1 chilometro di condotta fino al centro oli di Ragusa;

RILEVATO che, con riferimento alla tutela delle aree naturali protette, nel citato parere, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS evidenzia che l’area del pozzo in esame è esterna ai siti della Rete natura 2000 ed *“interessa esclusivamente ambiti territoriali ascritti alla categoria dei “sistemi umani tradizionali” e alla tipologia dei corridoi ecologici “aree antropizzate””* e che le opere di progetto si mantengono distanti, rispettivamente, 1,5 e 4,2 chilometri dai Siti di importanza comunitaria ITA080002 “Alto corso del fiume Irminio” e ITA080011 “Conca del Salto”, cosicché le attività di cantiere, minerarie, di esercizio e di ripristino territoriale *“non potranno dar luogo a deterioramenti degli habitat tutelati”*;

CONSIDERATO che, con riguardo all’impatto sul suolo agricolo, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, nei pareri richiamati, dà atto che il progetto riguarda *“modeste superfici”*, allo stato incolte, e produce *“un impatto trascurabile”*;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, nei predetti pareri, ha condiviso le misure di mitigazione previste, facendo riferimento, tra l’altro, alla mimetizzazione cromatica della struttura, alla piantumazione in corrispondenza dell’area del pozzo di elementi arborei tipici del paesaggio locale, al riporto della coltre terrosa sulla sommità del rinterro, con altresì lo specifico riutilizzo delle preesistenti zolle inerbite previamente rimosse e conservate, ed al ripristino dei muretti a secco rimossi in fase di costruzione, nonché al ripristino delle opere di miglioramento fondiario, quali gli impianti di irrigazione e i fossi di drenaggio, ai fini del pieno riutilizzo agrario del terreno, al termine delle opere di installazione previste, ponendole tra le condizioni ambientali impartite con le prescrizioni allegate al citato parere;

VALUTATO che, con riguardo all’inserimento dell’impianto nel paesaggio, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, nei predetti pareri, dà atto che l’impianto evidenzia un *“impatto dovuto alle fasi minerarie che risulta moderato (in virtù delle opere di mitigazione), temporaneo e reversibile”*, in quanto dipendente dalla presenza, solo temporanea per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

circa 110 giorni, della torre di perforazione, alta 54 metri e destinata a essere rimossa sia in caso di esercizio produttivo del pozzo sia in caso di chiusura per non economicità, mentre *“Gli impatti in fase di esercizio risultano minimi/trascurabili (in virtù delle opere di mitigazione) e reversibili”* a chiusura mineraria in quanto riconducibili principalmente all’impianto in sé, caratterizzato da ridotte dimensioni fuori-terra e, come risulta dai fotoinserti, da idonee mitigazioni arboree;

VISTO l’articolo 21 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con Regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ai sensi del quale il Presidente della regione *“partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione”* di cui all’articolo 14 del richiamato Statuto;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri il Presidente della Regione Siciliana, formalmente invitato, non è intervenuto come da comunicazione del 4 maggio 2023 prot. n. 9270, nella quale ha ribadito il parere non favorevole già espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa di cui alla nota del 5 giugno 2018, prot. n. 1523/U03;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella produzione di energia da idrocarburi e, da un altro lato, nella tutela paesaggistica, di considerare prevalente l’interesse pubblico alla produzione di energia, condividendo la posizione favorevole all’impianto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

DELIBERA

per i motivi citati in precedenza, qui integralmente riportati e trascritti, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Arancio 1 dir" e messa in produzione in caso di mineralizzazione nell'ambito della concessione di coltivazione denominata "Ragusa", della società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 2716 dell’11 maggio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI